



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2024

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	2
ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO	2
ART. 4 – ESENZIONI E RIDUZIONI	2
ART. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA	3
ART. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	4
ART. 7 – RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	4
ART. 8 – OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	4
ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	6
ART. 10 – SANZIONI ED INTERESSI	6
ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 12 – RIMBORSI	7
ART. 13 – CONTENZIOSO	8
ART. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	8
ART. 15 – TAVOLO TECNICO	8
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI	8

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, approvato nell'esercizio della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, nel Comune di Novi Ligure.
2. Nel Regolamento sono individuati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi gravanti sui gestori delle strutture ricettive, le tariffe, nonché le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita sulla base delle disposizioni dettate all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, nonché all'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34. Il gettito del tributo è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, nonché nelle unità abitative oggetto di locazione turistica dislocate sul territorio del Comune di Novi Ligure, così come individuate e definite dalla vigente normativa regionale in materia di turismo.

ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chiunque pernotti in una qualsiasi delle strutture ricettive ubicate all'interno del territorio comunale senza risultare iscritto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) nel Comune di Novi Ligure.
2. Ai sensi del co. 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e del co. 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come modificati entrambi dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che riscuotono il canone od il corrispettivo dovuto per le locazioni brevi ovvero coloro che intervengono nel pagamento dei predetti canoni e/o corrispettivi, debbono provvedere al successivo versamento al Comune di Novi Ligure, rispondendo personalmente del pagamento del tributo, salva facoltà di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché di ogni ulteriore e diverso adempimento loro prescritto da norme regolamentari o di legge.

ART. 4 – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori sino al compimento del decimo anno d'età, attestata mediante l'esibizione del documento di riconoscimento personale;
 - b) gli studenti frequentanti gli istituti scolastici cittadini e gli insegnanti;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici, che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica ad ogni autista di pullman e ad un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- d) i soggetti che alloggino presso una delle predette strutture a seguito di provvedimenti adottati da un'autorità pubblica al fine di fronteggiare situazioni di carattere emergenziale derivanti da eventi calamitosi o comunque straordinari ovvero per scopi umanitari;
 - e) i volontari, che prestino servizio in occasione di eventi calamitosi;
 - f) i soggetti disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, ed un accompagnatore;
 - g) coloro che si sottopongano a visite mediche, terapie o cure presso strutture sanitarie site sul territorio comunale, nonché coloro che assistono degenti ricoverati all'interno di una di tali strutture, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni, l'esenzione si estende ad entrambi i genitori;
 - h) i dipendenti della struttura ricettiva che alloggino presso di essa;
 - i) il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate, il quale svolga attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza adottato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché nel successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635. L'esenzione è subordinata all'esibizione dell'ordine di servizio proveniente dal Corpo di appartenenza per finalità di ordine pubblico e pubblica sicurezza come definite nei due atti sopra citati.
2. L' applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), h) è condizionata all'esibizione al gestore della struttura ricettiva di una dichiarazione scritta, mediante l'utilizzo di appositi moduli predisposti dal Comune, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. L'esenzione di cui alla lettera g) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o del degente, nonché la durata del ricovero e/o delle prestazioni mediche. L'eventuale accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopra citato D.P.R., che il proprio soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato esclusivamente all'assistenza del soggetto degente. Per l'ipotesi prevista dalla lett. b), l'esenzione potrà essere riconosciuta dietro l'esibizione di idonea certificazione rilasciata dall'istituto scolastico presso il quale l'interessato studia o lavora ovvero della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000.
3. Possono richiedere al gestore della struttura la riduzione al 50% della tariffa giornaliera dell'imposta di soggiorno:
- o i gruppi scolastici in visita didattica;
 - o gli atleti e relativo staff, appartenenti a gruppi sportivi partecipanti ad eventi o tornei organizzati sul territorio ed in collaborazione con l'Amministrazione comunale.
4. La riduzione sopra indicata verrà applicata dal gestore della struttura ricettiva dietro attestazione rilasciata rispettivamente dal Dirigente scolastico o dalla Federazione sportiva di appartenenza.
5. Tutte le esenzioni e le riduzioni previste dal presente articolo dovranno essere indicate nella dichiarazione/comunicazione di cui al successivo art. 8.

ART. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e parametrata alla tipologia della struttura ricettiva, così come definita dalla vigente normativa regionale in materia, la quale tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, oltre che del prezzo del soggiorno.
2. La tipologia delle strutture ricettive, secondo quanto previsto dalla Regione Piemonte, è la seguente:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	Alberghi, residenze turistico-alberghiere
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	Bed & Breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, ostelli per la gioventù, alloggi vacanza, locazioni turistiche/locazioni brevi, altre strutture extralberghiere o similari
STRUTTURE RICETTIVE RURALI	Aziende agrituristiche
COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA	Campeggi, villaggi turistici

3. Nelle strutture sopra indicate l'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, anche ripetitivi, per periodo di pagamento (trimestre).
4. Le aliquote d'imposta saranno stabilite dalla Giunta Comunale con successivo apposito atto entro i limiti massimi fissati dalla legge e sulla base dei criteri generali dettati dal Consiglio con il presente Regolamento. Si applica l'art. 1 co. 169 del D.Lgs. n. 296/2006 in tema di deliberazioni di tariffe ed aliquote relative ai tributi.
5. Ai fini del versamento, non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

ART. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 3, entro il termine di ciascun soggiorno, è tenuto a corrispondere l'imposta ai responsabili del pagamento, i quali ultimi provvedono alla riscossione, rilasciandone quietanza con le modalità stabilite dall'art. 8 co. 2 lett. c), nonché al successivo versamento al Comune secondo i tempi e le forme di cui all'art. 8 co. 2 lett. d).

ART. 7 – RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 co. 5-ter del D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, sono i soggetti che incassano i canoni od i corrispettivi del soggiorno, ossia il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2 co. 2 del presente Regolamento, il soggetto esercente attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici, nonché l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 co. 5-bis del decreto sopra citato. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e le responsabilità inerenti la qualifica attribuita, oltre che ad ogni ulteriore adempimento loro imposto dalla legge o dal presente Regolamento. Essi soggiacciono inoltre alle sanzioni previste dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 per violazioni tributarie.

ART. 8 – OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 7 sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte di coloro che pernottano presso la struttura ricettiva, nonché a riversare ed a rendicontare al Comune quanto riscosso.
2. A tal scopo, il gestore della struttura, così come gli altri soggetti responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad osservare, per ciascuna struttura da essi gestita, gli obblighi qui di seguito elencati:
 - a) informare gli ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta, oltre che delle esenzioni, riduzioni e sanzioni previste, mediante affissione negli spazi comuni della struttura e/o pubblicazione sul proprio sito internet di materiale informativo istituzionale fornito dal Comune;
 - b) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, presentare, con modalità esclusivamente telematiche, apposita dichiarazione cumulativa relativa all'annualità precedente da redigere utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) riscuotere l'imposta entro il termine del soggiorno, rilasciando relativa quietanza tramite annotazione del pagamento all'interno del documento fiscale emesso (ricevuta o fattura) oppure con l'emissione di apposita ricevuta numerata e nominativa (di cui andrà conservata la copia);
 - d) riversare al Comune, entro il termine di 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nello stesso arco temporale. I trimestri di riferimento sono quelli compresi tra il 1° gennaio ed il 31 marzo, il 1° aprile ed il 30 giugno, il 1° luglio ed il 30 settembre, il 1° ottobre ed il 31 dicembre, mentre le scadenze entro le quali effettuare il riversamento sono:
 - il 15 aprile per il I trimestre
 - il 15 luglio per il II trimestre
 - il 15 ottobre per il III trimestre
 - il 15 gennaio dell'anno successivo per il IV trimestre
 - e) presentare al Comune comunicazione trimestrale contenente le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'imposta versata:
 - numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre e relativo periodo di permanenza,
 - numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - numero dei pernottamenti esenti e di quelli cui applicare eventuali riduzioni, con annessa motivazione;
 - imposta dovuta;
 - imposta incassata e riversata con l'indicazione degli estremi del riversamento effettuato all'Ente;
 - eventuali ulteriori informazioni afferenti il calcolo dell'imposta.

Le scadenze per la presentazione della comunicazione sono le medesime previste per il riversamento del tributo riscosso, cioè a dire: il 15 aprile con riferimento al I trimestre, il 15 luglio con riferimento al II trimestre, il 15 ottobre con riferimento al III trimestre ed il 15 gennaio dell'anno successivo con riferimento al IV trimestre.

- f) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché l'esibizione della necessaria documentazione, onde poter beneficiare delle esenzioni e/o riduzioni previste dall'art. 4;

- g) segnalare all'Ufficio Tributi del Comune di Novi Ligure, nel rispetto dei termini di cui alle lettere d) ed e), i nominativi dei soggetti che abbiano rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- h) conservare la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione del pagamento del tributo da parte di coloro che abbiano soggiornato presso la struttura da essi gestita, nonché le dichiarazioni rese dagli ospiti per poter fruire di esenzioni e/o riduzioni limitatamente ad un periodo di 5 anni, con impegno ad esibire e consegnare al competente Ufficio comunale tutti gli atti e i documenti comprovanti la veridicità delle predette dichiarazioni, l'entità dell'imposta riscossa ed i riversamenti effettuati.

ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. All'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute all'art. 1 co. 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nonché all'art. 1 co. 792 della L. 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Gli Uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sul corretto e puntuale adempimento degli obblighi elencati al precedente art. 8.
3. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per un periodo di anni 5 la ricevuta o fattura, emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva presso la quale ha soggiornato, come prova dell'avvenuto pagamento del tributo, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 161 della L. n. 296/2006, che fissa il termine per l'accertamento del mancato assolvimento dell'imposta dovuta al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto avvenire il versamento.
4. I responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 8 co. 2 lett. h) al fine di rendere possibili eventuali controlli da parte del Comune.
5. Nell'esercizio della propria attività di controllo, il Comune può procedere sia al raffronto di tutti i dati utili a sua disposizione, sia alla richiesta, da indirizzare ai competenti enti, organi e/od uffici pubblici di ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione del regolare adempimento degli obblighi gravanti sui soggetti passivi dell'imposta, sui gestori delle strutture ricettive, nonché sugli altri soggetti indicati all'art. 7 del presente Regolamento, con esenzione di diritti e spese, sia infine all'accesso diretto alla documentazione conservata presso questi ultimi. Nell'ambito di tale attività, il Comune può altresì:
 - o invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti di cui al summenzionato art. 7 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - o inviare ai singoli gestori appositi questionari, da restituire compilati e firmati.
6. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, nei confronti dei trasgressori troveranno applicazione, oltre alle eventuali sanzioni penali, anche le misure previste e disciplinate dal successivo art. 10.

ART. 10 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Le violazioni del presente Regolamento, commesse dai gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative qui di seguito esposte, irrogate sulla scorta dei principi generali dettati in materia dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473.
2. In caso di omessa od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 co. 2 lett. b) del Regolamento da parte del responsabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 100% ed il 200% della misura del tributo dovuto.

3. In caso di omesso, ritardato e/o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia una sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del tributo non versato.
4. Le omissioni e/o irregolarità sotto specificate sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), e più precisamente:
 - a) in caso di violazione dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 8 co. 2 lett. a) del succitato Regolamento, si applica una sanzione di importo compreso tra un minimo di 50,00 ed un massimo di 300,00 €;
 - b) in caso di trasgressione degli obblighi di cui all'art. 8 co. 2 lett. e), f), g), h), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 80,00 e 500,00 €. L'irrogazione della sanzione per omessa, incompleta e/od infedele comunicazione non esonera dal versamento al Comune del tributo evaso;
 - c) in caso di mancata o tardiva risposta ai questionari o di omesso o tardivo invio dei documenti e degli atti richiesti ai sensi dell'art. 9 co. 5 del presente Regolamento, si applica una sanzione di importo compreso tra 150,00 e 500,00 €.
5. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dettate dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.
6. Alle somme incassate dai responsabili del pagamento del tributo, ma non riversate al Comune entro le scadenze previste dall'art. 8 co. 2 lett. d) del presente Regolamento, nonché alle somme dovute a titolo di imposta o da rimborsare si applicano gli interessi legali, calcolati con decorrenza dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile o dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, interessi e sanzioni, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, vengono rimosse coattivamente secondo la vigente normativa in materia.

ART. 12 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di anni 5 decorrenti dalla data del versamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di versamento superiore al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata anche mediante compensazione con i pagamenti da effettuare alle prescritte scadenze, previa autorizzazione del competente Ufficio comunale e sempre che l'importo oggetto di compensazione sia maggiore del credito.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 10,00.
4. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i responsabili del pagamento sono tenuti a trasmettere al Comune idonea documentazione comprovante la non debenza delle somme riversate.

ART. 13 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e della L. 31 agosto 2022 n. 130.

ART. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al designato funzionario responsabile del tributo compete l'esercizio della connessa attività gestionale ed organizzativa, ivi compresa la sottoscrizione di tutti i provvedimenti ad essa afferenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo.

ART. 15 – TAVOLO TECNICO

1. E' facoltà del Comune costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive e propositive, composto da rappresentanti dell'Ente e delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, il quale persegue lo scopo di monitorare la corretta applicazione della disciplina regolamentare, facendo emergere possibili aspetti di criticità nella concreta gestione dell'imposta, nonché di individuare in via condivisa le modalità di impiego del gettito derivante da tale tassazione.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione, ai sensi dell'art. 13 co. 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con L. n. 214/2011.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative in materia di tributi locali.